PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME GENERALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Articol	0 1	O_{9}	getto
		~ _	5000

- Articolo 2 Contenuti del governo del territorio
- Articolo 3 Principi fondamentali del governo del territorio
- Articolo 4 Disciplina del consumo di suolo
- Articolo 5 Sostenibilità ambientale
- Articolo 6 Pianificazione del territorio
- Articolo 7 Il Piano strategico metropolitano
- Articolo 8 Il Piano territoriale generale metropolitano
- Articolo 9 Forma e contenuto dei piani urbanistici comunali e intercomunali
- Articolo 10 Regime dei diritti edificatori
- Articolo 11 Dotazioni urbanistiche e territoriali
- Articolo 12 Perequazione urbanistica
- Articolo 13 Perequazione territoriale
- Articolo 14 Compensazione e incentivazioni urbanistiche
- Articolo 15 Contributo straordinario
- Articolo 16 Strumenti urbanistici attuativi convenzionati
- Articolo 17 Norme di principio per la rigenerazione urbana
- Articolo 18 Urbanistica consensuale e accordi di pianificazione
- Articolo 19 Partecipazione dei cittadini e dei titolari di interessi collettivi e diffusi
- Articolo 20 Vigilanza sul territorio e regime sanzionatorio.
- Articolo 21 Giurisdizione
- Articolo 22 Abrogazioni

PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME GENERALI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Articolo 1 Oggetto

- 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali del governo del territorio nel rispetto delle norme internazionali e dell'Unione Europea e ferma restando la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di ordinamento civile e penale e del regime delle proprietà, nonché di tutela della concorrenza.
- 2. La presente legge disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, i livelli minimi essenziali dei sistemi delle infrastrutture, delle attrezzature urbane e territoriali nonché dei relativi servizi reali e personali da garantire su tutto il territorio nazionale.
- 3. Le regioni esercitano la propria potestà legislativa in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti nell'articolo 3.
- 4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste nei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché le forme e le condizioni particolari di autonomia stabilite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 2 Contenuti del governo del territorio

1. Il governo del territorio riguarda l'insieme delle attività conoscitive, valutative, di regolazione, di programmazione, di pianificazione, di localizzazione e attuazione degli interventi sul territorio, finalizzati a perseguirne la tutela e la valorizzazione, la disciplina degli usi, delle trasformazioni degli immobili e della mobilità in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché le attività di vigilanza e di controllo.

2. Il governo del territorio ricomprende, altresì, l'urbanistica, l'edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la salvaguardia idrogeologica, la normativa antisismica, la pianificazione della mobilità, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie.

Articolo 3 Principi fondamentali del governo del territorio

- 1. La presente legge attua, con riferimento alle materie di cui al precedente articolo 2, i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e leale collaborazione interistituzionale; di sostenibilità ambientale, di concertazione, di partecipazione, pari opportunità nella negoziazione; di perequazione, di semplificazione, efficacia, efficienza, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, costituiscono principi fondamentali del governo del territorio:
- a) il contenimento del consumo di suolo;
- b) la rigenerazione urbana e territoriale;
- c) la concertazione istituzionale;
- d) la pianificazione degli usi del territorio;
- e) la perequazione urbanistica;
- f) la compensazione urbanistica;
- g) la sostenibilità ambientale;
- h) la partecipazione ai procedimenti di pianificazione;
- i) la garanzia dei servizi pubblici essenziali, reali e personali;
- l) lo sviluppo operativo e la gestione degli interventi di trasformazione del territorio, in coerenza con le scelte di pianificazione ai diversi livelli;
- m) la salvaguardia del territorio dagli usi incompatibili con la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale;
- n) il controllo dell'attività edilizia.

Articolo 4 Disciplina del consumo di suolo

1. Nell'esercizio dei propri poteri di governo del territorio lo Stato, le regioni, le aree metropolitane, le province e i comuni perseguono il contenimento del consumo di

suolo, in modo da raggiungere gli obiettivi europei di azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2050 di cui alla decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013.

- 2. Costituisce consumo di suolo qualsiasi attività, azione o intervento umano che comporti trasformazione di una superficie di suolo, determinandone variazione da copertura naturale o comunque non artificiale a copertura artificiale.
- 3. Le regioni disciplinano con proprie leggi, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, le modalità di contenimento del consumo di suolo da definire negli strumenti urbanistici comunali ai fini del riuso e della rigenerazione del territorio urbanizzato. A tale scopo le regioni stabiliscono la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni con le modalità e nei termini indicati dalle regioni stesse, tenendo conto:
 - delle specificità territoriali e di quelle relative ai comuni ad alta tensione abitativa;
 - delle caratteristiche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche;
 - delle tipicità delle produzioni agricole e dell'estensione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;
 - dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
 - della programmazione relativa alla realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche;
 - dello stato di conservazione dell'edificato, della consistenza delle aree dismesse o, comunque, inutilizzate;
 - degli interventi programmati a supporto dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale.
- 4. Il consumo di nuovo suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. I provvedimenti che autorizzano il consumo di nuovo suolo sono espressamente motivati in relazione alla mancanza di alternative, previa adeguata e approfondita istruttoria da eseguirsi nell'ambito della valutazione di cui al successivo articolo 5, che dia conto della ponderazione degli interessi coinvolti.

Articolo 5 Sostenibilità ambientale

1. La sostenibilità ambientale degli atti di pianificazione del territorio è assicurata attraverso il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale degli interventi, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6 Pianificazione del territorio

- 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sussidiarietà e di sostenibilità ambientale, la pianificazione costituisce la fondamentale modalità di esercizio delle funzioni di governo del territorio. Le trasformazioni e gli usi del territorio in deroga agli strumenti di pianificazione sono consentiti esclusivamente ove giustificati da esigenze imperative di carattere generale e di interesse pubblico.
- 2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e le relative forme associative, determinano, con propri strumenti di pianificazione, l'assetto del territorio nell'ambito delle rispettive competenze amministrative.
- 3. Le regioni nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione, e controllo del territorio, si dotano di un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio nel rispetto degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 4. Il piano strategico metropolitano e il piano territoriale generale metropolitano, così come definiti ai successivi articoli 7 e 8, sono di competenza delle città metropolitane. Il piano territoriale di coordinamento previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di competenza delle province.
- 5. Le regioni disciplinano con proprie leggi le forme di coordinamento delle previsioni urbanistiche e territoriali contenute negli strumenti di pianificazione dei diversi soggetti competenti con efficacia conformativa del territorio o della proprietà, al fine del loro recepimento nel piano urbanistico comunale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- 6. In considerazione della specificità di determinati ambiti sovracomunali e omogenei e in attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, le regioni, altresì, con proprie leggi disciplinano e incentivano la pianificazione urbanistica intercomunale.
- 7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le aree sprovviste di pianificazione.

Articolo 7 Piano strategico metropolitano

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le città metropolitane elaborano e approvano il piano strategico metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel territorio metropolitano.
- 2. Il piano strategico metropolitano ha valore pluriennale ed assume valore triennale relativamente alla dimensione attuativa e programmatoria.
- 3. Il piano strategico fornisce indirizzi e direttive in merito alle principali funzioni assegnate da leggi statali e regionali alle città metropolitane.

Articolo 8 Piano territoriale generale metropolitano

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, la pianificazione territoriale generale costituisce funzione fondamentale delle città metropolitane.
- 2. La pianificazione territoriale generale di cui al comma 1, con una dimensione strutturale e previsiva di medio e lungo periodo, e in funzione di rappresentazione e localizzazione sul territorio delle scelte ivi compiute, e comunque, nel rispetto degli atti di programmazione e pianificazione di competenza statale e regionale, assume gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del piano strategico metropolitano di cui al precedente articolo 7, concorrendo progressivamente ad attuarne i contenuti. Assume, altresì, gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive degli altri atti di programmazione e pianificazione delle città metropolitane, compresi i contenuti dei piani urbani di

mobilità sostenibile (PUMS) di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017.

- 3. La pianificazione territoriale generale di cui al comma 1 stabilisce indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel territorio metropolitano e, in particolare, disciplina:
- a) le infrastrutture strategiche metropolitane nonché i servizi per la mobilità di scala metropolitana;
- b) le reti, gli impianti e le infrastrutture territoriali relativi ai servizi idrici integrati e agli impianti di produzione e distribuzione energetica;
- c) le dotazioni territoriali e i servizi pubblici di area vasta di tipo socioassistenziale, dell'istruzione superiore e della sicurezza del territorio;
- d) gli insediamenti a cui la disciplina vigente riconosce rilievo sovracomunale per la forte attrattività di persone e di mezzi e per il significativo impatto sull'ambiente e sul sistema insediativo e della mobilità, quali i poli funzionali, le aree produttive sovracomunali e quelle ecologicamente attrezzate, le grandi strutture di vendita, le multisale cinematografiche di rilievo sovracomunale;
- e) le reti ecologiche e le altre infrastrutture verdi extraurbane;
- f) i servizi ecosistemici e ambientali presenti nell'ambito territoriale di propria competenza;
- g) il territorio rurale, in conformità alle disposizioni della pianificazione sovraordinata.
- 4. In riferimento ai contenuti di cui al comma 3, le città metropolitane, attraverso il piano territoriale generale, definiscono e rappresentano gli elementi che connotano il territorio extraurbano e che costituiscono riferimento necessario per i nuovi insediamenti realizzabili all'esterno del territorio urbanizzato.
- 5. Le città metropolitane, attraverso il piano territoriale generale e nel rispetto delle eventuali disposizioni normative di fonte regionale, stabiliscono forme, strumenti e modalità per assicurare la perequazione territoriale di cui al successivo articolo 13 tra i comuni compresi nel territorio metropolitano.

Articolo 9

Forma e contenuto dei piani urbanistici comunali e intercomunali

- 1. Le regioni disciplinano con proprie leggi la forma e il contenuto dei piani urbanistici comunali o intercomunali, assicurando che gli stessi contemplino:
- a) una componente strutturale relativa all'intero territorio comunale o intercomunale;
- b) una componente operativa relativa alle trasformazioni urbanistiche e alle rigenerazioni urbane di rilievo;
- c) una componente regolamentare relativa ai sistemi insediativi esistenti, alle zone agricole e alle zone non soggette a trasformazione urbanistica.
- 2. Le componenti strutturale, operativa e regolamentare della pianificazione possono essere oggetto di un unico procedimento di pianificazione, comprendente anche tutte le suddette componenti.
- 3. La componente strutturale della pianificazione:
- a) recepisce i vincoli ricognitivi previsti da leggi e da piani di settore e individua gli eventuali altri valori territoriali meritevoli di tutela;
- b) definisce le scelte e le previsioni di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, individuando le principali trasformazioni urbanistiche, le necessarie dotazioni infrastrutturali e di servizio, perseguendo gli obiettivi del contenimento dell'uso del suolo non urbanizzato, della rigenerazione urbana, della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del rinnovo urbano, nonché le scelte fondamentali relative al sistema insediativo e infrastrutturale;
- c) individua il perimetro e i contenuti del territorio urbanizzato e di quello non urbanizzato;
- d) individua quantità, parametri e riferimenti al fine di garantire le dotazioni urbanistiche e territoriali di cui al successivo articolo 11, ivi compresi gli ambiti territoriali di riferimento ai fini della verifica degli standard urbanistici;
- e) fissa i criteri per la determinazione dei carichi insediativi minimi e massimi da rispettare in sede di pianificazione operativa;
- f) definisce criteri e condizioni ai fini dell'individuazione, in sede di pianificazione operativa, degli ambiti di rigenerazione urbana, così come disciplinati al successivo articolo 17;
- g) individua i criteri generali della perequazione, della compensazione e delle incentivazioni urbanistiche, di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14, nonché le relative modalità di applicazione.
- 4. Le previsioni e i contenuti della componente strutturale della pianificazione hanno efficacia a tempo indeterminato, non hanno autonoma efficacia conformativa della

proprietà e degli altri diritti reali a fini edificatori e non determinano alcuna condizione di edificabilità, anche ai fini fiscali.

- 5. La componente operativa della pianificazione, relativa alle trasformazioni urbanistiche e alle rigenerazioni urbane:
- a) attua le scelte fondamentali della componente strutturale;
- b) individua, con efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali, le previsioni edificatorie e gli interventi di trasformazione del territorio ammissibili riferiti anche al suolo non urbanizzato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4;
- c) individua, anche in relazione alle scelte di programmazione pluriennale delle opere pubbliche, gli interventi finalizzati al reperimento delle necessarie dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, nonché i vincoli espropriativi conseguenti a tale individuazione:
- d) individua gli ambiti oggetto di trasformazione urbanistica qualificabili come comparti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12;
- e) individua gli ambiti di rigenerazione urbana, così come disciplinati al successivo articolo 17;
- f) prevede che le previsioni di cui alla lettera e) si attuino attraverso interventi indiretti di iniziativa pubblica o privata, ovvero mediante interventi diretti con titolo abilitativo subordinato alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 6. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della pianificazione operativa decadono le previsioni in essa contenute relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati.
- 7. La componente regolamentare della pianificazione relativa ai sistemi insediativi esistenti, ha efficacia a tempo indeterminato, individua i tessuti urbani esistenti del territorio urbanizzato e gli interventi anche di completamento ammissibili negli stessi, nonché le aree agricole da conservare e le altre aree considerate dalla componente strutturale non interessate da trasformazioni urbanistiche.
- 8. Restano ferme le previsioni dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in tema di durata dei vincoli espropriativi, nonché quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in tema di misure di salvaguardia.

- 9. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni disciplinano le modalità di approvazione della componente strutturale e di quella operativa e dettano le necessarie disposizioni riguardo i termini di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale vigente alle previsioni del presente articolo. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'articolo 6, comma 5, le procedure di cui al periodo precedente assicurano in ogni caso la partecipazione della regione nella fase di approvazione dei piani.
- 10. Le leggi regionali possono prevedere una disciplina semplificata della forma e del contenuto del piano urbanistico per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. In ogni caso, in relazione a specifiche e oggettive esigenze di sviluppo del territorio e di sostenibilità ambientale, le leggi regionali possono autorizzare i comuni ad adottare piani urbanistici con forma e contenuto semplificati rispetto alle previsioni del presente articolo, dettando per tali ipotesi i criteri e le prescrizioni minime.

Articolo 10 Regime dei diritti edificatori

- 1. Il diritto edificatorio è la facoltà di edificare riconosciuta e conformata dalla legge o dagli strumenti urbanistici ed atti equiparati.
- 2. I diritti edificatori possono essere attribuiti solo in base alle previsioni del piano urbanistico.
- 3. I diritti edificatori sono riconosciuti dagli strumenti urbanistici anche mediante l'introduzione di meccanismi attuativi perequativi, compensazioni o incentivazioni urbanistiche.
- 4. La legislazione regionale e gli strumenti urbanistici o gli atti ad essi equiparati possono autorizzare lo scorporo del diritto edificatorio dal suolo che lo ha generato.
- 5. Il diritto edificatorio, nei rapporti interprivati, ha natura di diritto non reale a carattere patrimoniale.
- 6. I diritti edificatori riconosciuti in base a meccanismi attuativi perequativi, compensazioni o incentivazioni urbanistiche, ai sensi dei successivi articoli 12, 13 e 14, sono trasferibili ed utilizzabili nello stesso luogo o a distanza negli ambiti di

trasformazione e negli insediamenti previsti dal piano urbanistico comunale, secondo le modalità previste dagli strumenti urbanistici e, comunque, secondo le disposizioni legislative vigenti.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2643, n. 2-bis), del codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito presso l'Agenzia del territorio un registro delle cessioni relativo ai contratti di trasferimento dei diritti edificatori stipulati ed approvati. Con il medesimo provvedimento sono disposte le modalità di iscrizione degli atti di trasferimento dei diritti edificatori nel predetto registro, nonché di attestazione e documentazione delle iscrizioni.

Articolo 11 Dotazioni urbanistiche e territoriali

- 1. In sede di pianificazione urbanistica si provvede, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d), e comma 5, lettera f), della presente legge, al reperimento delle aree per attrezzature pubbliche e per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale e per le necessarie dotazioni delle attrezzature e dei servizi stessi, nonché per le reti e le infrastrutture occorrenti per garantire l'accessibilità alle attrezzature urbane e territoriali, la mobilità dei cittadini e delle merci e, in generale, il godimento dei beni comuni.
- 2. Al fine di garantire il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili di cui al precedente articolo 1, comma 2, attraverso il raggiungimento dei livelli minimi delle dotazioni urbanistiche e territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della funzione pubblica, adottato sulla base di un'apposita intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti quantità, parametri e riferimenti che i comuni sono tenuti a osservare in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici e nella revisione di quelli esistenti, così come definiti al precedente articolo 9, in termini di rapporti massimi tra aree destinate agli insediamenti residenziali, direzionali, commerciali, per la logistica, terziari, e industriali-artigianali, e aree per attrezzature pubbliche e per servizi pubblici o di

interesse pubblico e generale, comunque riservate alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi.

- 3. Nel provvedimento di cui al comma 2, sono considerati ambiti territoriali di riferimento ai fini della verifica degli standard urbanistici:
- a) l'ambito della città storica, per tale intendendosi l'insieme integrato delle parti urbane e dei singoli siti e manufatti localizzati nell'intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell'impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d'uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate;
- b) l'ambito della città consolidata, per tale intendendosi quella parte della città esistente, stabilmente configurata e definita nelle sue caratteristiche morfologiche e, in alcune parti, tipologiche, in larga misura generata dall'attuazione di strumenti urbanistici esecutivi;
- c) l'ambito della città da consolidare, per tale intendendosi quella parte della città esistente solo parzialmente configurata e definita nelle sue caratteristiche di impianto e morfotipologiche, che richiede interventi organici di riqualificazione dei tessuti edilizi, di riordino, di miglioramento e/o completamento di tali caratteri, nonché di infrastrutturazione del territorio, attraverso l'adeguamento e l'integrazione della viabilità, la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale, comunque riservate alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi;
- d) l'ambito della città della trasformazione, per tale intendendosi quella parte di città di nuova edificazione, destinata a soddisfare esigenze insediative, di servizi ed attrezzature di livello locale, urbano e metropolitano e a costituire nuove opportunità di qualificazione dei contesti urbani e periurbani, attraverso interventi finalizzati a garantire la sostenibilità delle trasformazioni, il riequilibrio del deficit degli standard urbanistici, il recupero di quote pubbliche di edificabilità destinate a soddisfare eventuali esigenze compensative e facilitare l'attuazione perequativa, così come definite al successivo articolo 12;
- e) l'ambito del territorio extraurbano, per tale intendendosi quelle parti del territorio non ricomprese negli ambiti di cui alle lett. a), b), c) e d) costituite dalle componenti del sistema ecologico-ambientale e agricolo.

- 4. Agli effetti di cui al comma 3, per la verifica degli standard urbanistici residenziali di livello generale, l'ambito territoriale di riferimento corrisponde all'intero territorio comunale.
- 5. Per l'ambito della città storica e per l'ambito della città consolidata, le dotazioni di cui al comma 2 possono essere computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso comma, in misura doppia di quella effettiva. Quando sia dimostrata l'impossibilità detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi sono reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.
- 6. Le regioni, nel rispetto dei rapporti massimi stabiliti ai sensi del comma 2, disciplinano quantità e qualità delle prestazioni e dotazioni territoriali, considerando anche le specificità socio-economiche e territoriali dei comuni e le diversità di fabbisogni. Individuano, inoltre, le opere e le misure di ordine gestionale necessarie al soddisfacimento delle esigenze dei servizi di cui al comma 1. Disciplinano, altresì, la monetizzazione degli standard urbanistici per le aree non reperite nell'ambito di interventi diretti e indiretti, per effetto dell'applicazione del comma 3, lettere a) e b), e del comma 5.
- 7. I comuni, in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici e nella revisione di quelli esistenti, così come definiti al precedente articolo 9:
- a) individuano il fabbisogno pregresso e futuro e lo stato effettivo di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico e generale esistenti;
- b) individuano gli ambiti territoriali di riferimento ai fini della verifica degli standard urbanistici, di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), ed e);
- c) prevedono, previa considerazione delle politiche sociali già in essere o che si prospettano, le modalità, i criteri e i parametri tecnici ed economici relativi alla creazione e alla qualità dei servizi stessi, incentivando, per quanto possibile, il concorso di soggetti privati, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Articolo 12 Perequazione urbanistica

- 1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento dei principi di imparzialità ed uguaglianza individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri per tutte le proprietà immobiliari ricadenti in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole porzioni di territorio.
- 2. In attuazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 3, lettera g), la componente operativa individua le aree di trasformazione, anche non contigue, per le quali è previsto il ricorso a modalità perequative mediante piani o programmi urbanistici attuativi.
- 3. Per effetto dell'approvazione dello strumento attuativo perequativo, la capacità edificatoria attribuita ai terreni dà luogo a diritti edificatori, attribuiti per mezzo di indici di edificabilità perequativi o di base, commisurati allo stato di fatto e di diritto degli immobili compresi nell'ambito di trasformazione, indipendentemente dalle destinazioni d'uso.
- 4. Ai sensi e secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, i diritti edificatori possono essere utilizzati in un diverso ambito territoriale oggetto di trasformazione urbanistica, con il preventivo assenso del comune e sempre che la componente strutturale del piano urbanistico comunale abbia previsto tale possibilità e previamente stabilito quali porzioni del territorio comunale, in qualunque modo identificate e definite, possano essere oggetto di un incremento della capacità edificatoria.
- 5. I proprietari rientranti nell'ambito territoriale perequativo si associano, su invito del comune o di propria iniziativa, nelle forme previste dal codice civile e determinano le effettive destinazioni d'uso delle aree interessate mediante il trasferimento delle volumetrie riconosciute nelle aree edificabili e la contemporanea cessione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al comune. La realizzazione delle dotazioni territoriali dell'ambito è a totale carico dei proprietari.
- 6. Per la costituzione della forma associativa di cui al comma 5 è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta (50,1%) del valore degli immobili compresi nell'area di trasformazione calcolato in base all'imponibile catastale.
- 7. In seguito alla presentazione, da parte dei proprietari associati, della proposta di piano attuativo, il comune assegna un termine ai proprietari non associati invitandoli a comunicare la loro adesione. In caso di infruttuoso decorso del termine i proprietari associati, in seguito alla stipulazione della convenzione relativa al piano approvato,

sono legittimati a conseguire mediante espropriazione la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti al piano attuativo.

Articolo 13 Perequazione territoriale

- 1. Nell'ambito degli strumenti di governo e di programmazione del territorio di competenza dei diversi enti territoriali, possono essere previsti meccanismi di perequazione territoriale al fine di attuare interventi di interesse sovracomunale volti a conseguire il coordinato assetto dei territori, avendo cura di garantire un'equa ripartizione tra le diverse comunità interessate dei vantaggi e degli oneri che tali interventi comportano.
- 2. La perequazione territoriale integra i piani delle città metropolitane, delle province e delle unioni dei comuni, con accordi istituzionali tra gli enti territoriali coinvolti inerenti alla ripartizione dei benefici originati in un comune dall'effettuazione di interventi comportanti trasformazione urbanistica del territorio.
- 3. Le regioni disciplinano la perequazione territoriale garantendo, per gli ambiti di trasformazione individuati come di rilevanza intercomunale, la ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei contributi dovuti e del gettito della fiscalità comunale in misura differenziata in ragione degli impatti ambientali e delle diverse implicazioni per i bilanci comunali.

Articolo 14 Compensazione e incentivazioni urbanistiche

- 1. I comuni possono prevedere, ai fini dell'attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e di servizi pubblici, il ricorso a forme di compensazione, quali l'attribuzione, alle aree assoggettate a vincoli espropriativi, di diritti edificatori suscettibili di trasferimento in ambiti edificabili, previa cessione delle aree stesse all'amministrazione.
- 2. Ulteriori forme di compensazione e l'attribuzione di incentivazioni con il trasferimento di edificabilità possono essere previste per incentivare interventi di riqualificazione urbana, di rinnovo urbano e di edilizia sociale, di demolizione dei

manufatti incongrui e pregiudizievoli per l'ambiente e di rinaturalizzazione del suolo, nonché per ovviare a squilibri derivanti dalle precedenti scelte di pianificazione.

3. Le regioni dettano direttive ai comuni facenti parte del territorio di riferimento, affinché gli strumenti compensativi e le altre modalità di incentivazione urbanistica siano applicati in modo da assicurare alle amministrazioni utilità in ogni caso commisurate e adeguate rispetto a quelle attribuite ai proprietari delle aree di trasformazione interessate dalle predette previsioni.

Articolo 15 Contributo straordinario

- 1. In caso di interventi su aree o immobili in variante o in deroga allo strumento urbanistico generale, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria ai fini del computo degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può variare in rapporto alle esigenze di trasformazione urbanistica e di riqualificazione urbana. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario.
- 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, attestante l'interesse pubblico dell'intervento assentito, è erogato tramite versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

Articolo 16 Strumenti urbanistici attuativi convenzionati

1. La realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione operativa dell'articolo 9 si attua mediante la redazione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati convenzionati o accordi stipulati ai sensi dell'articolo 18 o permessi di costruire convenzionati che assicurino un assetto organico ed equilibrato delle trasformazioni urbanistiche in rapporto alla garanzia delle dotazioni territoriali delle aree considerate.

- 2. Gli strumenti urbanistici attuativi comunque denominati hanno una durata decennale. L'attuazione delle previsioni urbanistiche in essi contenute è subordinata alla stipula di una convenzione i cui contenuti minimi riguardano:
- a) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano attuativo;
- c) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b);
- d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
- 3. La convenzione è approvata dal comune con le modalità e le forme di legge.
- 4. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni o negli accordi di cui al presente articolo può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione sono quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'assetto complessivo dell'area oggetto d'intervento
- 5. Decorso il termine per l'esecuzione del piano attuativo questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, nonché il completamento delle opere di urbanizzazione primarie secondarie strettamente connesse.
- 6. Il termine per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dalla stipula della convenzione, fatta salva la pattuizione di un diverso termine e fermo restando quanto previsto al comma 5. L'obbligo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione permane anche dopo la scadenza dello strumento urbanistico attuativo comunque denominato o fino alla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

- 7. Ove il comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte dello strumento urbanistico attuativo comunque denominato che sia rimasta inattuata per decorso del termine, la regione può provvedere in via sostitutiva anche mediante nomina di commissario ad acta.
- 8. Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione dello strumento urbanistico attuativo, non si sia proceduto a norma del comma 7, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori dello strumento urbanistico attuativo decaduto, può accogliere le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale in forma definitiva.
- 9. Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica, né a verifica di assoggettabilità, qualora non determini variante allo strumento urbanistico sovraordinato e quest'ultimo in sede di valutazione ambientale strategica abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
- 10. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici determini variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.
- 11. Restano ferme, per i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, le disposizioni di principio contenute negli articoli da 13 a 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Articolo 17 Norme di principio per la rigenerazione urbana

- 1. Gli interventi di rigenerazione urbana, da realizzare negli ambiti all'uopo individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera e), sono favoriti dagli strumenti urbanistici in quanto espressione di una strategia unitaria e integrata di governo pubblico, finalizzata al riequilibrio urbano e metropolitano nonché a perseguire obiettivi di equità, di qualità urbanistico-ecologica e di efficienza nel governo della città e dei territori contemporanei.
- 2. All'interno degli ambiti di rigenerazione urbana, individuati a norma del precedente articolo 9, comma 5, lettera e), gli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti alla lettera f) di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, perseguono l'interesse pubblico attraverso l'adeguamento e di incremento delle dotazioni urbanistiche e territoriali per servizi primari e secondari; gli interventi di nuova edificazione ovvero di sostituzione sull'esistente; la riqualificazione energetica e la decarbonizzazione; la ripermeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato e il mantenimento della permeabilità di quello non impermeabilizzato; il completamento del ciclo integrato dei rifiuti e l'economia circolare; il miglioramento delle prestazioni energetiche ai fini della riduzione delle emissioni nocive e della dispersione di calore; la garanzia di una maggiore sicurezza in relazione al rischio sismico e idrogeologico; il miglioramento dei servizi ecosistemici del territorio; la sostenibilità sociale e il diritto all'abitare anche attraverso la promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica.
- 3. Negli ambiti di cui al comma 1, sono consentiti solo interventi indiretti, da attuare mediante strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, concordato tra i promotori e l'autorità competente metropolitana, intercomunale o comunale ai sensi dell'articolo 18, in conformità con gli obbiettivi di cui all'articolo 3 della presente legge e delle procedure e obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 13.
- 4. Gli ambiti di cui al comma 1 possono essere articolati in subambiti, autonomi dal punto di vista operativo e gestionale, fermi restando l'unitarietà del progetto e il rispetto dei parametri e delle grandezze urbanistiche ed edilizie, estesi all'intero ambito.
- 5. All'interno degli ambiti di cui al comma 1 sono consentiti ad attuazione diretta esclusivamente interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3,

del d.P.R. n. 380/2001, così come disciplinati all'interno degli strumenti urbanistici vigenti.

- 6. Con esclusione degli ambiti della città storica, così come definiti ai sensi del precedente articolo 11, comma 3, lettera a), nonché dei tessuti urbani e degli edifici sottoposti alle prescrizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ai vincoli di tutela stabiliti dalla normativa nazionale, altezze, densità e sagome degli edifici sono definiti, al livello comunale, nei progetti e nei programmi in funzione degli obiettivi della presente normativa e del contrasto al fenomeno delle isole di calore.
- 7. Le regioni, anche in considerazione di quanto a tal fine previsto ai sensi dell'articolo 27 della legge 1 agosto 2002, n. 166, favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di recupero urbanistico e di sostituzione edilizia nelle aree urbane degradate o soggette a rischio dal punto di vista della stabilità edilizia o altrimenti prive delle dotazioni minime di standard urbanistici per il verde e per i servizi, e l'attuazione degli ambiti di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, in base al valore imponibile determinato ai fini fiscali, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.
- 8. Sono a carico dei promotori degli interventi di ristrutturazione urbanistica i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente articolo, nonché i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili, le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi, i costi per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative, cosi come definite al successivo articolo 18, dalla progettazione preliminare all'attuazione del programma. Il piano economico-finanziario che garantisce le obbligazioni suddette è allegato al progetto presentato all'autorità competente, è approvato con i relativi atti d'obbligo e garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione del programma ed è parte integrante della relativa convenzione.
- 9. Ai fini del pieno raggiungimento degli obbiettivi di interesse pubblico degli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti al comma 1 del presente articolo, le regioni definiscono con proprie leggi forme di agevolazione fiscale,

normativa e urbanistica anche in relazione al ricorso, da parte dei proponenti, al concorso internazionale di architettura, sia per la fase di definizione urbanistica degli interventi, sia per la progettazione architettonica ed edilizia.

Articolo 18 Urbanistica consensuale e accordi di pianificazione

- 1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati nel rispetto del principio di imparzialità amministrativa, trasparenza, parità di trattamento e partecipazione al procedimento, al fine di recepire proposte di interventi coerenti con gli obiettivi strategici definiti negli atti di pianificazione e nel rispetto delle dotazioni minime dei servizi pubblici.
- 2. L'accordo di cui al comma 1 indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso alla negoziazione e presenta le motivazioni puntuali e circostanziate che attestano la compatibilità con le scelte di pianificazione. Lo stesso è assistito da congrue garanzie finanziarie a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera d).
- 3. L'accordo di cui al comma 1 è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione dell'atto di pianificazione che lo recepisce.
- 4. Nei piani strutturali di cui all'articolo 9 sono indicati i criteri e i metodi per l'individuazione dei corrispettivi richiesti nella negoziazione urbana nel rispetto del principio di proporzionalità e del divieto di arricchimento ingiustificato e imposto.
- 5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni presenti nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 19

Partecipazione dei cittadini e dei titolari di interessi collettivi e diffusi

1. Nei procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nelle fasi di approvazione degli accordi di cui all'articolo 18 sono garantiti:

- a) su invito, il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli operatori economici presenti sul territorio interessato e degli enti del terzo settore;
- b) attraverso adeguate forme di pubblicità, la partecipazione dei cittadini, incluse le associazioni di rappresentanza che operano nel territorio interessato, e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.
- 2. Le regioni disciplinano con proprie leggi le modalità di partecipazione di cui al comma 1, coordinandole con quelle previste per la VAS quando necessaria.
- 3. Le regioni possono prevedere che i comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti istituiscano un garante della partecipazione. Possono, altresì, prevedere che analoghe istituzioni possano essere costituite anche dagli altri enti pubblici territoriali impegnati nella pianificazione territoriale.
- 4. Il garante della partecipazione è soggetto esterno all'amministrazione che decide di avvalersene e scelto fra persone con adeguata competenza professionale sulla base di apposita procedura selettiva. La durata minima dell'incarico è di cinque anni e non può essere rinnovata per più di una volta consecutiva.
- 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per il conferimento dell'incarico di garante della partecipazione nonché le modalità e procedure per la designazione dello stesso da parte dei comuni.
- 6. Ove previsto, il garante assume ogni iniziativa tesa ad assicurare l'adeguata ed efficace informazione e pubblicità delle fasi di preparazione e approvazione dei piani, anche su richiesta di chiunque abbia titolo a partecipare, stila un rapporto sulla partecipazione basato sulle informazioni raccolte, interviene a supporto dell'amministrazione su richiesta e approva un documento finale sull'esito della procedura di partecipazione. Ai fini della propria attività il garante tiene conto anche delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico istituita ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 7. Le regioni possono prevedere anche altre forme di partecipazione, tra cui, a titolo esemplificativo, le inchieste pubbliche, le assemblee di quartiere o zona, le udienze pubbliche. Alle assemblee di quartiere o zona o alle udienze pubbliche si ricorre

quando sono presentati interventi di rigenerazione urbana, compresi quelli di iniziativa civica ai sensi dell'articolo 17, comma 7. Nell'approvazione finale degli interventi di rigenerazione i comuni tengono conto degli esiti delle procedure partecipative attraverso adeguata motivazione.

- 8. Nei confronti dei piani operativi o delle convenzioni urbanistiche è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la pubblicità degli atti e dei documenti che concernono la pianificazione, assicurando il tempestivo e adeguato esame delle osservazioni dei soggetti intervenuti.
- 9. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione è garantito il contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente con le forme e le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20

Vigilanza sul territorio e regime sanzionatorio.

- 1. Il comune e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano la vigilanza e il controllo sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie ricadenti nel proprio territorio.
- 2. Restano ferme le sanzioni previste dalla legislazione penale, amministrativa e civile per gli interventi compiuti in violazione delle disposizioni di legge, di piano e di regolamento vigenti in materia nonché per le omissioni nell'esercizio delle funzioni di controllo.

Articolo 21 Giurisdizione

1. Per le controversie relative agli interventi di cui alla presente legge, resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'articolo 133, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 22 Abrogazioni e norme transitorie.

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione per l'articolo 3, gli articoli da 13 a 17 nei limiti di quanto previsto all'articolo 16, comma 11, della presente legge, e gli articoli 41-sexies e 41-septies;
 - b) l'articolo 5, commi da 9 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
 - c) il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11, comma 2;
 - d) ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.
- 2. Le regioni adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa. Limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, il termine di cui al precedente periodo decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.